

STATUTO

PROGETTO FILIPPIDE LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASSINA DE' PECCHI MI VIA
TRIESTE 3/C

Numero REA: MI - 1972405

Codice fiscale: 07630300965

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-12-2022 - Statuto completo	2
--	---



Alberto Pavesi
NOTAIO

via Umberto I n. 41
26025 Pandino (CR)
T 0373920386
studio@notaiopavesi.it

Allegato "B" rep. 3314/2696

**STATUTO di COOPERATIVA
SOCIALE**

Titolo I DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

Art. 1 – Denominazione

La cooperativa è denominata:

**"PROGETTO FILIPPIDE LOMBARDIA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".**

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di **Cassina dè Pecchi (MI - Italia)**.

La Cooperativa, in aggiunta alla sua sede legale, potrà istituire sedi secondarie, su tutto il territorio regionale e, quando le condizioni lo consentiranno, istituire delle sezioni Soci, disciplinate da apposito regolamento da approvarsi da parte dell'Assemblea generale dei Soci.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, sezioni Soci e di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Titolo II SCOPO E OGGETTO

Art. 4 – Scopo e attività mutualistica

La Cooperativa, apolitica, è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla Legge 381/91 e successive modificazioni e integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative sociali.

Lo scopo della Cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei diversamente abili attraverso la gestione di servizi sportivi, socio-educativi, sociali e culturali.

In particolare, la Cooperativa, nel perseguimento delle proprie finalità socio-educative, sociali e culturali, intende farsi portavoce presso le Istituzioni presenti sul territorio per ottenere agevolazioni o finanziamenti.

Tutto ciò a favore delle seguenti categorie di persone:

- soggetti diversamente abili e con disagio fisico, mentale e comportamentale;
- famiglie di tali soggetti.

La Cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei Soci e della collettività, intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti

cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici e privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe od affini.

La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei Soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa ha, anche, la finalità dello sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse al progetto Filippide – nuoto e atletica, intese come mezzo di formazione psico-fisica e di inclusione sociale dei Soci e dell'utenza, mediante ogni forma di attività dilettantistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della disciplina in argomento indispensabili alle finalità istituzionali.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, anche di terzi, abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva e per il lasso di tempo necessario allo svolgimento della stessa.

La Cooperativa può, inoltre, esercitare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva in argomento.

Nella propria sede, sussistendo i presupposti, la Cooperativa potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, qualora le circostanze lo richiedano, la gestione di un posto di ristoro.

La Cooperativa accetta di conformarsi anche agli statuti ed ai Regolamenti del Comitato Italiano paralimpico e dell'Associazione Sport e Società - Progetto Filippide per l'autismo e le malattie rare.

Conseguentemente la tutela dei Soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei Regolamenti interni.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. A tal fine su deliberazione dell'Organo Amministrativo potrà aderire ad una o più Associazioni Nazionali, Regionali e territoriali, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e/o di servizio.

La Cooperativa si avvale, in via prioritaria, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei Soci cooperatori. Per il raggiungimento dello scopo mutualistico i Soci cooperatori ed elementi tecnici amministrativi instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.

La Cooperativa può, inoltre, aderire anche a gruppi cooperativi paritetici in base a quanto disposto dall'art. 2545 septies del Codice Civile.

Art. 5 – Oggetto sociale

Fermo restando l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo che precede, considerati i requisiti e gli interessi dei Soci come successivamente determinati, la Cooperativa potrà svolgere, a mero titolo

esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:_____

1) interventi dall'età evolutiva all'adulto tenendo presente le problematiche di handicap fisico, neurologico e psichico a livello di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e dell'ambiente di lavoro con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute;_____

2) istituire e/o gestire centri socio educativi, comunità di assistenza, centri residenziali, case famiglia, centri di pronto intervento, servizi di trasporto con assistenza, laboratori protetti di ergoterapia e attività espressive artigianali, attività terapeutiche;_____

3) studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche di tipo Statistico e Sociologico;_____

4) interventi di consulenza nelle strutture organizzate del territorio, forniture dirette di servizi di segretariato sociale a favore delle fasce sociali deboli;_____

5) organizzazione ed esecuzione di corsi di formazione professionale e stages o tirocini;_____

6) interventi su propria iniziativa, purché rispondenti ai presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi suddetti, come la promozione, l'avviamento, il finanziamento e lo sviluppo delle attività di associazioni, cooperative e cooperative sociali di tipo A e B;_____

7) organizzazione e gestione di servizi di informazione e promozione culturale come dibattiti/conferenze al fine di contribuire alla diffusione di messaggi di umanità e di solidarietà;_____

8) organizzazione e gestione di servizi ricreativi, sportivi e di ristorazione anche collettiva;_____

9) gestione, diretta ed associata, di strutture e residenze sociali, sanitarie e socio-sanitarie per le fasce bisognose;_____

10) attività di promozione di turismo sociale e agriturismo in forma diretta, associata e consortile;_____

11) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei Soci, delle loro famiglie, dei lavoratori e degli utenti._____

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alle Leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e D. LGS. n. 385 del 1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:_____

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;_____

b) costituire ed essere socia di Società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;_____

c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai Soci, agli

enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; _____
d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; _____

e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E', pertanto, tassativa- mente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; _____

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; _____

g) ricevere ed accettare, sia da persone fisiche che da qualsiasi altra realtà, donazioni, eredità, contributi, conseguire legati senza l'autorizzazione governativa, nonché promuovere raccolta fondi per finanziare le attività attraverso erogazioni liberali da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa; _____

h) partecipare ai pubblici appalti, in ambito locale, regionale, nazionale e comunitario. _____

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, tutte le attività anche di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali che agiranno autonomamente. _____

Per il conseguimento di tali fini la Cooperativa stipula, in forma diretta e/o appalto, convenzioni e contratti con soggetti privati e Pubblici. _____

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività sia in proprio sia per mandato di terzi. _____

I rapporti tra la Cooperativa ed i Soci possono essere disciplinati da appositi Regolamenti interni, predisposti dall'Organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Società e i Soci. _____

Art. 6 – Regole per lo svolgimento della attività mutualistica _____

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei Soci. _____

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. _____

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e Soci sono contenuti nel Regolamento Interno, predisposto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee aventi ad oggetto modificazioni dello statuto. _____

Art. 7 – Normativa applicabile _____

Alla Cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di cooperative sociali e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, qualora compatibili. _____

Titolo III SOCI _____

Art. 8 – Numero e requisiti dei Soci

Il numero dei Soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della Cooperativa il numero di Soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono assumere la qualifica di Soci ordinari le persone fisiche aventi la capacità di agire che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti distinte quattro categorie:

a) Soci operatori

coloro che, per la loro specificità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale o che possano attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Non possono essere Soci Enti o persone giuridiche aventi attività eguale o simile a quella esercitata dalla cooperativa stessa;

b) Soci fruitori

coloro che usufruiscono in qualità di utenti beneficiari, a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi e delle attività realizzate dalla Cooperativa;

c) Soci volontari

colori che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della L. 381/91. Hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Possono essere Soci volontari anche enti e persone giuridiche pubbliche o private per concorrere alle attività della cooperativa.

Ai Soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei Soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le modalità di sottoscrizione del capitale sociale, nonché altri eventuali rapporti tra gli stessi e la cooperativa non compresi nel presente statuto, saranno stabiliti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria nel rispetto del presente statuto e delle norme di legge vigenti in materia;

d) Soci elementi tecnici ed amministrativi

nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, senza i limiti percentuali imposti dalla legislazione precedente all'entrata in vigore della legge 31.1.1992 n. 59.

E' fatto divieto sia ai Soci operatori sia ai Soci volontari, in mancanza di assenso dell'Organo Amministrativo, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi aventi oggetto uguale ed analogo a quello della Cooperativa.

Ai Soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'Art. 2 della Legge 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Possono, inoltre, assumere la qualifica di Soci ordinari le persone giuridi-

che, pubbliche o private, nonché gli Enti e le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative, e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Società, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.

Ogni Socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono essere ammessi Soci: gli interdetti ai pubblici uffici e i falliti non riabilitati.

Art. 9 – Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale e cittadinanza;
- b) la categoria dei Soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare delle azioni che propone di sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà superare la somma di Euro centomila per le persone fisiche;
- d) l'impegno al versamento, senza indugio, delle azioni sottoscritte;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 50 e seguenti del presente statuto.

Nel caso trattasi di persona giuridica e/o di Enti o associazioni la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto sopra previsto ai punti c), d), e), ed f), la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di codice fiscale, l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione e la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei Soci previsti dalla legge e dal presente statuto, l'organo amministrativo deve, pertanto, tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
 - della documentazione ad essa allegata,
 - di ogni altra informazione comunque acquisita,
 - della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante Socio,
 - della compatibilità della ammissione del nuovo Socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperative di soddisfare gli interessi dei propri Soci.
- L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico, assegnando il Socio alla categoria ordinaria dei Soci, di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con indicazione del termine entro il quale il Socio deve provvedere al versamento dell'importo delle azioni che intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventuale tassa di ammissione e del sopraprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo.

L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei Soci, dal giorno in cui il Socio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.

Trascorso inutilmente il termine comunicato dall'organo amministrativo, la delibera di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa delibera dell'organo amministrativo in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di versamento e di ammissione del Socio.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo si seguiranno le procedure previste dall'art. 2528 del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Art. 10 – Obblighi e diritti dei Soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i Soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei Soci e/o dagli organi sociali;

c) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo Statuto medesimo;

d) contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dall'Organo amministrativo.

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società, s'intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro Soci. E' onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

In nessun caso possono essere Soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a Società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa o partecipano a Società cooperative che perseguano identici scopi sociali, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

I Soci, che non partecipano all'amministrazione e che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società, hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia ed a loro spese, i libri sociali ed i docu-

menti relativi all'amministrazione.

Spettano ai Soci, quindi, i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalle norme vigenti.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore, titolare nei confronti della cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del Socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, adottato, ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001 e successive modifiche, dall'Assemblea dei Soci.

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i Soci cooperatori di instaurare con essa rapporti mutualistici in conformità alle finalità statutarie e, pertanto, di effettuare le proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che l'organo amministrativo coglie ed assume nei confronti del mercato.

Art. 11 – Trasferimento delle azioni dei Soci cooperatori

Le azioni dei Soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo. Il Socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio.

Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il Socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

In alternativa all'autorizzazione, l'Organo Amministrativo può comunicare al Socio l'intenzione di fare acquistare le azioni di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal Socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire Socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il Socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 12 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio ordinario si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra Socio e cooperativa provoca l'automatica risoluzione del rapporto di erogazione del servizio e la cessazione dell'attività di volontariato prestata presso la cooperativa.

Art. 13 – Recesso del Socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte dell'Organo Amministrativo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla

ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'arbitro con le modalità previste ai successivi artt. 50 e seguenti.

Il recesso del Socio cooperatore non può essere parziale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Gli Amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Art. 14 – Esclusione e decadenza

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi sub d);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo, prenda parte in imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Società;

d) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di Soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei Soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i Soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;

- per i Soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

e) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto al precedente art. 10;

f) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 C.C.;

g) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda non perseguibile il rapporto sociale;

i) che limitatamente ai Soci volontari non svolga correttamente le mansioni affidategli e con il suo comportamento provochi danni nell'espletamento dell'attività sua propria;

l) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

L'esclusione è deliberata dagli Amministratori, previa intimazione da parte

degli stessi al Socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione all'arbitro ai sensi degli artt. 50 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento all'attività di volontariato.

L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 – Decesso del Socio

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto a ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'art. 16 che segue, secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Gli eredi e legatari del Socio deceduto:

- . dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti-no gli aventi diritto;

- . provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare nella partecipazione del Socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune.

In caso di pluralità di eredi o legatari, ove solo alcuno di essi intenda subentrare nella posizione del socio defunto, o abbia i requisiti richiesti a tal fine, tutti gli eredi o legatari devono dichiarare alla cooperativa chi di essi può o vuole subentrare, con rinuncia da parte degli altri. Se più persone possono e vogliono subentrare, l'accoglimento della richiesta è subordinato alla valutazione discrezionale da parte degli amministratori, che devono tener conto dell'interesse della cooperativa, e della moltiplicazione dei rapporti sociali e mutualistici conseguenti all'ammissione di più eredi o legatari in sostituzione dell'unico socio defunto. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione autorizzi il subingresso di più persone, la partecipazione sociale si suddivide tra le stesse, ciascuna delle quali acquista autonomamente la qualità di socio, ed assume individualmente i relativi diritti e doveri. Gli amministratori rimborsano la quota di coloro che non subentrano in luogo del socio defunto, nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civile.

Nell'ipotesi in cui non venga comunicato alla cooperativa un accordo tra i coeredi o collegatari entro centoottanta giorni dall'apertura della successione, la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto, ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la cooperativa sono risolti con effetto immediato.

Art. 16 – Liquidazione

I Soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92, n. 59.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione della frazione di quota assegnata al Socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies del Codice Civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva legale.

Il Socio recedente può, per iscritto, rinunciare al recupero delle sue azioni, che in questo caso vengono imputate a riserva straordinaria.

La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Art. 17 – Responsabilità del Socio uscente e dei suoi eredi

Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della sua partecipazione.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del Socio defunto.

Titolo IV SOCI FINANZIATORI, SOCI SOVVENTORI E AZIONI

DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 18 – Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa Soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Codice Civile.

Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai Soci sovventori e possessori di azioni di partecipazioni cooperativa si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Rappresentano specifiche categorie di Soci finanziatori i Soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.59/1992.

I conferimenti dei Soci sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

Art. 19 – Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, che investono capitale nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere Soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Art. 20 – Conferimento e azioni dei Soci sovventori

I conferimenti dei Soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

Ogni Socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a complessivi Euro 100,00 (cento virgola zero zero) per le persone fisiche e pari a complessivi Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per le persone giuridiche.

Art. 21 – Deliberazione di emissione e diritti amministrativi dei Soci sovventori

L'ammissione del Socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo. I rapporti con i Soci sovventori devono essere disciplinati con apposito Regolamento di emissione, con il quale devono tra l'altro essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo delle azioni dei Soci sovventori ed il loro valore di emissione;
- b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei Soci cooperatori e/o sovventori sulle azioni emesse ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso in conformità con il disposto dell'art. 2524 del Codice Civile;
- c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei Soci cooperatori sulle quote emesse;
- d) il termine minimo di durata del conferimento;
- e) i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni salvo quanto previsto al successivo articolo 22;
- f) i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto previsto al successivo articolo 23.

Il Regolamento stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione delle azioni.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche Soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai Soci sovventori non devono superare il terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i Soci, nonché dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo si superi tale limite i voti dei Soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.

Per esprimere il voto in assemblea il Socio sovventore deve essere iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.

I Soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei Soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. Tuttavia i Soci sovventori non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

La maggioranza degli Amministratori deve comunque essere costituita da Soci cooperatori.

Art. 22 – Diritti patrimoniali dei Soci sovventori

Le azioni dei Soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge, stabilita dal Regolamento.

Il Regolamento di cui all'art. 21 del presente statuto, può stabilire in favore

della azioni destinate ai Soci sovventori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai Soci sovventori medesimi e patrimonio netto.

In caso di scioglimento della cooperativa il valore delle azioni dei Soci sovventori deve essere rimborsato per l'intero valore prima delle azioni dei Soci operatori.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei Soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei Soci operatori.

I Soci sovventori sono obbligati:

a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 23 - Recesso dei Soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei Soci in sede di emissione del relativo regolamento, di cui all'art. 21 del presente statuto.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui agli art. 2437 e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Il recesso del Socio sovventore non può essere parziale.

Ai Soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i Soci operatori.

Al recesso del Socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del Socio operatore.

Art. 24 - Azioni di partecipazione Cooperativa

La Cooperativa, mediante decisione dei Soci, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con apposito Regolamento, adottato con le modalità di cui al successivo articolo 55 del presente Statuto, con il quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo delle azioni emesse, nel rispetto dei limiti sopra indicati; ed il valore nominale;

b) la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati con decisione dei Soci;

c) i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte;

d) gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai portatori delle azioni di partecipazione cooperativa, non specificatamente contemplati nel presente statuto sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita nella decisione dei Soci. Valgono, comunque, i limiti di cui all'art. 22.

Il Regolamento di cui al presente articolo può stabilire in favore delle azioni di partecipazione cooperativa l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai portatori di tali azioni e patrimonio netto.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal Regolamento interno;

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 25 – Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dalla decisione dei Soci in sede di emissione delle azioni medesime.

Il recesso del possessore di azioni di partecipazione cooperativa non può essere parziale.

Ai Soci titolari di azioni di partecipazione non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i Soci cooperatori.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato e all'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Al recesso del Socio titolare di azioni di partecipazione si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del Socio cooperatore.

Titolo V STRUMENTI FINANZIARI E PRESTITI SOCIALI

Art. 26 - Strumenti finanziari di debito

La cooperativa può emettere — con deliberazione del consiglio di amministrazione — obbligazioni, altri titoli di debito, o strumenti finanziari non partecipativi, liberamente trasferibili e privi di diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, e con i diritti patrimoniali attribuiti ai soci finanziatori dal presente statuto, fermi restando in ogni caso i limiti previsti dall'art. 2514 del codice civile.

Gli strumenti diversi dalle azioni, emessi a fronte di apporti non imputati al capitale sociale, non attribuiscono la qualità di socio qualunque sia la natura dei diritti patrimoniali agli stessi attribuiti.

Art. 27 - Prestiti sociali

Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e, pertanto, non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2526 codice civile gli importi versati dai Soci della Società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DPR n. 601 del 29 settembre 1973 e dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e con i limiti di cui all'art. 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla delibera del CICR del 19.7.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13.8.2005 n. 188 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il prestito sociale deve essere, comunque, disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'articolo 53 del presente statuto.

Titolo VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 28 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai Soci ordinari, rappresentati da **azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero)** comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale. Le azioni complessivamente detenute da ciascun Socio non possono essere superiori ai limiti di legge. **Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari**; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'articolo 2346 comma 1 del codice civile;

- dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, rappresentati da azioni confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

- dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b) dalla riserva legale formata con gli utili, di cui all'art. 30 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi di Soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai Soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei Soci sovventori e possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai Soci cooperatori;

f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei Soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i Soci sovventori e/o i possessori di azioni di partecipazione Cooperativa diversi dai Soci cooperatori. La qualità di Socio è provata dall'iscrizione nel libro dei Soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono ai sensi di legge.

Art. 29 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al **31 (trentuno) dicembre di ogni anno.**

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Il bilancio d'esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esistano i presupposti di cui all'art 2435- bis del Codice Civile

Il bilancio deve, tra l'altro, indicare:

a) i dati relativi all'attività svolta con i Soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;

b) i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 C.C.;

c) nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei Soci e della comunità territoriale;

d) nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della Società, e le ragioni delle determinazioni assunte dall'organo amministrativo all'ammissione di nuovi Soci.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 30 - Destinazione dell'utile

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2545-quater del Codice Civile al Fondo di riserva legale;

b) ad una quota non inferiore a quanto previsto all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condi-

zioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire:

1) ai Soci operatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545-quinquies del Codice Civile;

2) ai Soci operatori sottoscrittori di quote di sovvenzione e/o di azioni di partecipazione cooperativa in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545-quinquies del Codice Civile;

3) ai Soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai Soci operatori in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti;

4) un'eventuale quota quale riserva divisibile destinata ai Soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai Soci operatori;

5) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di sole riserve indivisibili.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai Soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli Soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa non operatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 31 - Ristorni

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica e al fine di consentire una completa attuazione degli scopi mutualistici tipici della Società cooperativa l'organo amministrativo ha facoltà di prevedere, con apposita delibera che dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei Soci entro e non oltre l'approvazione del relativo bilancio d'esercizio l'erogazione di un ristorno ai soli Soci fruitori da imputarsi nel bilancio d'esercizio di competenza.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

a) erogazione diretta mediante in forma monetaria;

b) aumento gratuito del numero delle azioni detenute da ciascun Socio;

c) emissione quote di sovvenzione e/o di azioni di partecipazione cooperativa a favore di ciascun Socio.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli Amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso secondo quanto previsto nella delibera dell'Organo Amministrativo e/o assembleare ed eventualmente in apposito regolamento approvato.

Art. 32 - Trasferimento delle azioni dei Soci operatori

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Am-

ministratori.

Il Socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 9.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'arbitro.

Art. 33 - Trasferimento delle azioni di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione delle azioni di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa tali titoli possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il Socio sovventore e/o il possessore di azioni di partecipazione cooperativa che intende trasferire le proprie quote e/o azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Decorso il predetto termine, il Socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il Socio sovventore e/o il possessore di azioni di partecipazione cooperativa che intende trasferire i titoli deve, comunque, inviare al Consiglio d'amministrazione una proposta di offerta, alle stesse condizioni, rivolta agli altri Soci della cooperativa. Nella proposta devono essere indicati l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto (che non può, comunque, eccedere il valore di cui all'art. 24 del presente statuto), le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di venti giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, a pena di decadenza, i Soci devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare tale diritto. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci.

Il diritto di prelazione ed il gradimento da parte del Consiglio di amministrazione è escluso:

a) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei parenti

dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;—
b) nei trasferimenti tra fiduciante e la Società fiduciaria e viceversa, ove la Società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione dello sfiduciante senza sostituzione della Società fiduciaria;—

c) nei trasferimenti fra Società facenti parte di un unico gruppo societario intendendosi per tali anche le Società controllate dalla medesima persona fisica e/o giuridica e nei trasferimenti a Società controllanti la Società socia, o a Società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa che controlla la Società socia. —

Titolo VII ORGANI SOCIALI E DECISIONI DEI SOCI

Art. 34 - Organi sociali

Gli organi sociali della Società sono i seguenti:—

- a) l'Assemblea dei Soci;—
- b) il Consiglio di Amministrazione;—
- c) il Collegio Sindacale, qualora obbligatorio ai sensi di legge o nominato con decisione dei Soci;—
- d) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, se necessaria;—
- e) il revisore contabile. —

Art. 35 – Competenza dell'assemblea.

Sono di competenza dell'assemblea dei soci le materie a essa riservate dalla legge e quelle previste dal presente statuto. —

Art. 36 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso spedito ai Soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R., telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento. —

L'avviso deve, altresì, essere affisso nel locale della sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e deve, comunque, indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché nel territorio dell'Unione Europea), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. —

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo, se nominato. —

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori ed ai sindaci assenti. —

L'Assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci; —

è pertanto necessario che: —

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque, non superiori a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio), così come previsto nell'art. 29 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o su richiesta dei soci secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Le decisioni dell'Assemblea dei Soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed i voti rappresentati da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve contenere, anche in allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei Soci.

Art. 37 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati **la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto al voto.**

In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione.

Tuttavia, per le decisioni aventi a oggetto la modifica dello statuto sociale, per quelle relative all'emissione delle quote di sovvenzione, delle azioni di partecipazione cooperativa e degli strumenti finanziari di debito, per quelle inerenti la messa in liquidazione della Società, la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori, per quanto disposto in merito dall'art. 35 del presente statuto e per quelle inerenti la fusione e la scissione l'Assemblea dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il

voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto. Per le votazioni si procederà, normalmente, col sistema dell'alzata di mano.

Art. 38 - Intervento in Assemblea e diritto di voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun Socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ciascun Socio sovventore avrà diritto ad un numero differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci e comunque nei limiti di cui all'art. 19 del presente statuto.

Il Socio persona giuridica delegherà all'Assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante **delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto**, appartenente alla medesima categoria di Socio cooperatore o sovventore, e **che non sia componente dell'Organo Amministrativo o di controllo**. La delega scritta può essere consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Ciascun Socio non può rappresentare più di 3 (tre) Soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 39 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo e in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non Socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo aver svolto l'apposita attività di controllo durante la sua redazione.

Art. 40 - Assemblea speciale per i possessori di azioni di partecipazione cooperativa

Se la cooperativa ha emesso azioni di partecipazione cooperativa, l'Assemblea speciale è chiamata a deliberare:

- sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti, ai sensi dell'articolo 2526 Codice Civile;
- sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- sulle controversie con la Società cooperativa e sulle relative transazioni e

rinunce; _____
f) sugli altri oggetti di interesse comune; _____
g) sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento. _____

L'Assemblea speciale viene convocata dall'Organo Amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli. — Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un numero di voti proporzionale al valore nominale dei titoli posseduti. _____

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali, di cui all'art. 2421, nn. 1) e 3) del Codice Civile e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei Soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società. _____

Art. 41 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un **Consiglio di Amministrazione** composto da un numero di Consiglieri **variabile da 3 (tre) a 9 (nove)**, eletti dall'Assemblea dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero. _____

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non Soci, oppure a Soci sovventori purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sia scelta tra i Soci operatori o tra le persone indicate dai Soci operatori persone giuridiche. I Soci sovventori non possono eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. _____

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e possono essere rinominati anche per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. _____

Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in ogni momento e la revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in tal caso nulla è dovuto all'Amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente Società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno. —

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti, se questi non siano nominati dall'Assemblea dei Soci ed un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli Amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Assemblea ordinaria della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore. _____

Art. 42 - Compiti degli Amministratori

L'Organo Amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. _____

Art. 43 - Amministratori delegati e Comitato Esecutivo

Gli Amministratori possono nominare tra i loro membri uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

Ogni 180 (centottanta) giorni, ovvero nel più breve termine richiesto dal Consiglio di Amministrazione, anche successivamente alla nomina degli organi delegati, detti organi devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 44 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo Amministrativo si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Amministratori.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Segretario del Comitato Esecutivo è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti, un membro designato dal Presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i componenti effettivi, del Collegio Sindacale, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori.

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è costituito validamente ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, e per il caso di consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di componenti, qualora la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo col-

legiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e, comunque, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 45 - Integrazione del Consiglio

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di cessazione della carica di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancata nomina del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica ed è tenuto a convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Art. 46 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso dei membri del Comitato Esecutivo e/o degli Amministratori Delegati a cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favore della Cooperativa.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli Amministratori vi abbiano rinunciato.

Art. 47 - Rappresentanza

Il Presidente dell'Organo Amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Società spetta altresì agli Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 48 - Organo Sindacale

Se obbligatorio per legge o se deciso dai Soci è nominato un Collegio sindacale composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, in conformità e con le caratteristiche e ambiti dettati dalla normativa vigente al momento della nomina; in sede di nomina del Collegio Sindacale, i Soci nominano il Presidente dello stesso.

Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 C.C..

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

L'Organo Sindacale sarà composto da membri aventi i requisiti previsti e richiesti dalle normative vigenti.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, se istituito, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, con redazione di apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2404 C.C..

Art. 49 - Controllo contabile.

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 1, del codice civile, da un revisore contabile, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Titolo VIII CONTROVERSIE

Art. 50 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di un Arbitro rituale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominato con le modalità di cui al successivo art. 51, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei Soci, comprese quelle di esclusione da Socio;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di Soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi Soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 51 - Arbitri e procedimento

L'Arbitro è solo uno.

L'Arbitro è scelto tra gli esperti di diritto e di settore ed è nominato dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra Soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

L'Arbitro decide secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i Soci possono convenire di autorizzare l'Arbitro a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

L'Arbitro decide nel termine di mesi tre dalla nomina, salvo che esso proroghi detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L'Arbitro fissa le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti.

Esso, in ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 52 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'Arbitro è valutata quale causa di esclusione del Socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Titolo IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 53 - Scioglimento anticipato

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli Amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di pluralità di liquidatori, l'Assemblea determina le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo di liquidazione.

Art. 54 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;

b) a rimborso del capitale sociale detenuto dai Soci sovventori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;

c) a rimborso del capitale sociale detenuto dai Soci operatori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e della quota di ristorno eventualmente spettante ad ogni Socio cooperatore e imputato ad incremento del patrimonio sociale;

d) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Titolo X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 55 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra Soci e Cooperativa, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste all'art. 37, comma tre, del presente statuto.

Negli stessi Regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso per quanto concerne la disciplina dei rapporti tra la Società ed i Soci ai fini di determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 142/2001, la disciplina dei rapporti tra la Società e i Soci appartenenti alle categorie speciali, di cui al precedente articolo 6, la disciplina dei rapporti fra la Società ed i Soci sovventori, di partecipazione cooperativa e possessori di strumenti finanziari di debito, l'Organo Amministrativo elabora appositi regolamenti sottoponendoli, successivamente, all'approvazione dell'assemblea dei Soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste all'art.4 del presente Statuto.

Art. 56 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi e le clausole mutualistiche previsti all'art. 2514 del codice civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 57 - Rinvio

Alla presente cooperativa si applicano:

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

— le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e ciò sino a che non diverrà effettiva la sua abrogazione ad opera dell'articolo 102 comma 2 del Codice del Terzo Settore;

- le disposizioni in tema di impresa sociale e degli enti del terzo settore;

- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative con specifico riferimento a quelle a mu-

tualità prevalente; _____
Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disci-
plina delle Società cooperative", a norma dell'art. 2519 del Codice Civile si
applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per azioni. _____
F.TO LO DATO MONICA MARIA DOMENICA _____
F.TO ALBERTO PAVESI NOTAIO (IMPRONTA DEL SIGILLO) _____

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta mediante registrazione telematica M.U.I.